MAIRE TECNIMONT S.P.A.
Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27
Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A
Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2017, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 27 APRILE 2017, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 4 all'ordine del giorno – ***Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

la presente Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), e in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti.

La presente Relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale e presso la sede operativa, sul sito internet della Società (*www.mairetecnimont.com*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (*www.1info.it*).

Premesso che con deliberazione assunta il 15 dicembre 2015, l'Assemblea di Maire Tecnimont S.p.A. ("**Maire Tecnimont**" o la **Società**") aveva autorizzato l'acquisto di azioni ordinarie di Maire Tecnimont fino a un massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie, fermo restando, in ogni caso, il limite del 20% del numero complessivo delle azioni in circolazione, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione e, che, pertanto, tale autorizzazione verrà a scadere in data 15 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria per il giorno 26 aprile 2017 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 27 aprile 2017, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter*, cod. civ., 132 del TUF e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti, una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie ai termini e alle condizioni illustrati nella presente Relazione, previa revoca dell'autorizzazione deliberata in data 15 dicembre 2015.

Si informa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, neanche per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016) e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c) del TUF e del considerando n. 76 del Regolamento UE 596/2014, come individuate dalla Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 ("**Prassi Ammesse**"), per le seguenti finalità:

(a) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società, della controllante o di società controllate da Maire Tecnimont o a servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

(b) soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;

(c) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare

svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

(d) acquisire azioni proprie da impiegare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse per la Società.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione richiede di autorizzare un piano di acquisto di azioni ordinarie della Società, anche in più *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, fino a un ammontare massimo di n. 20.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, pari al 6,54% delle azioni attualmente in circolazione, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà in ogni caso eccedere il 20% del numero complessivo delle azioni in circolazione, avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie possedute dalla Società stessa alla data di avvio del programma sia direttamente sia tramite sue controllate.

In conformità al Regolamento Delegato UE 1052/2016, inoltre, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, in ogni giorno di negoziazione, per un volume non superiore del 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

In conformità dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio.

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del limite massimo al quale si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta a Euro 19.689.550,00 ed è suddiviso in n. 305.527.500 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di analisi al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-*ter*, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

4. Durata dell'autorizzazione

Si propone di stabilire la durata dell'autorizzazione agli acquisti nel termine massimo previsto dalla normativa applicabile, attualmente fissato dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile e, in particolare, dal Regolamento UE 596/2014, dal Regolamento Delegato UE 1052/2016 e dalle Prassi Ammesse ove applicabili.

A tal riguardo si propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, fermo restando che, se al programma è data attuazione in vista della finalità di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 della presente relazione, il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;

b) con acquisti effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nel mercato che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

*****

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti;*

- *preso atto delle proposte di deliberazione presentate;*

delibera

1. *di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata in data 15 dicembre 2015 dall'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.;*

2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 cod., civ., all'acquisto, in una o più volte, di n. 20.000.000 azioni ordinarie, fermo restando che il numero delle azioni proprie acquistate non potrà eccedere il 20% del numero complessivo delle azioni in circolazione al momento dell'operazione, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

    (a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;

    (b) l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dal Regolamento UE 596/2014, dal Regolamento Delegato UE 1052/2016, dall'art. 132 del TUF e dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e in ogni caso con le modalità consentite dalle disposizioni di legge, nazionali e comunitarie, e regolamentari in materia;

    (c) fermo restando che gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata

nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e non dovrà essere superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter cod. civ. possano disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni*

   (a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;

   (b) il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, se al programma è data attuazione in vista della finalità di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 della presente relazione, il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali) per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni delle azioni proprie che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.*

Roma, 15 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)